

Addendum alla “Nota informativa per la gestione di eventuali richieste di posa di infrastruttura in fibra ottica da parte di operatori privati in relazione al Piano Banda Ultra Larga (Piano BUL) della Regione Piemonte”.

A fronte di alcune richieste di chiarimento relative alla nota informativa inviata ai Comuni piemontesi con PEC in data 29 marzo 2017, si intende qui di seguito precisare alcuni aspetti.

In primo luogo si ribadiscono le finalità della nota informativa inviata a suo tempo che sono principalmente:

- fornire un approfondimento sul contesto relativo allo sviluppo di infrastrutture e servizi a banda ultra larga sul territorio piemontese con particolare focus sul Piano Banda Ultra Larga e sull'integrazione di questo con altri interventi di operatori privati.
- agevolare lo sviluppo delle infrastrutture a banda ultra larga sul territorio piemontese favorendo la complementarietà dell'intervento pubblico e degli interventi privati.

In riferimento alle misure descritte nelle linee guida, si precisa che le indicazioni riportate nell'obiettivo 1, relativamente alle possibili soluzioni tecnologiche di sottotubazione e alla proprietà dei minitubi così posati, sono da intendersi come proposta da valutare di concerto con l'operatore privato richiedente l'accesso all'infrastruttura pubblica. Tale precisazione vale sia per la fattibilità tecnica che per la regolazione economica dell'eventuale acquisizione in proprietà da parte del Comune di porzione dell'infrastruttura.

Queste misure, pertanto, non costituiscono vincolo di legge né possono essere imposte come obbligo agli operatori di rete quale condizione per l'accesso all'infrastruttura pubblica, ma devono essere oggetto di specifico accordo bilaterale tra l'ente e l'operatore richiedente che disciplini: l'eventuale posa di ulteriori minitubi (se tecnicamente fattibile) per conto del Comune, la proprietà dell'infrastruttura, la possibilità di cessione a terzi della stessa e/o gli interventi di manutenzione su di essa.

Analoghe considerazioni valgono per quanto indicato circa l'obiettivo 2. Anche in tal caso, l'eventuale cessione al Comune di un minitubo non può in alcun modo costituire un obbligo a carico dell'operatore ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scavo. Come per il punto precedente il Comune e l'operatore ne devono concordare le modalità attuative sotto il profilo tecnico ed economico.

Con riferimento all'obiettivo 3 si precisa che la riserva di tubazioni libere, per un possibile utilizzo nell'ambito del progetto BUL, non può rappresentare una condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune ma deve essere valutata d'intesa con l'operatore e con questo concordata e regolata sotto il profilo tecnico ed economico.

Dal punto di vista normativo, in riferimento alla messa a disposizione di infrastrutture esistenti utili per la posa di reti di comunicazione elettronica ad elevata velocità, si ricorda che l'Art. 3 del D.Lgs n.33 del 2016 prevede: *“i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso alle*

proprie infrastrutture, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza". Tale obbligo si applicherà anche all'operatore che realizzerà la nuova infrastruttura nei confronti di operatori terzi che manifestassero successivamente necessità di accesso, garantendo in questo modo una salvaguardia, seppur parziale, degli obiettivi espliciti nelle linee guida.

L'adozione di tecniche di sottotubazione e l'impiego di mini-tubi e/o mini-cavi può rappresentare, in questo caso, un'agevolazione tecnica ai fini dell'applicazione della norma succitata. La fattibilità tecnica ed economica di tale soluzione è comunque soggetta all'approvazione da parte dell'operatore privato con il quale potranno essere valutate anche scelte tecnologiche e progettuali alternative, che consentano comunque l'accesso all'infrastruttura ad operatori terzi di mercato secondo le finalità di utilizzo condiviso delle infrastrutture esistenti esplicitamente previsto dal D.Lgs. 33 del 2016.

Si ricorda inoltre che la richiesta di accesso può essere rifiutata esclusivamente alle condizioni previste dal comma 4 del suddetto articolo e di seguito riportate:

a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea ad ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;

c) l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementa il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacci l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

d) siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.

Nel caso sorgano controversie tra il proprietario/gestore dell'infrastruttura e l'operatore richiedente relativamente alle condizioni tecniche ed economiche di ottemperanza degli obblighi di legge sopra citati, le parti possono rivolgersi all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, come previsto dall'Art. 9 del D.Lgs. 33/2016.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'Art.12, comma 3, del D.Lgs. 33/2016 che, interpretando l'Art.93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e successive modificazioni, riporta: "gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione". È da intendersi quindi che gli operatori possano essere soggetti solamente al pagamento della COSAP o della TOSAP.